

DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE STABILMENTE CONVIVENTI

Avv. Lello Spoletini

Avv. Lello Spoletini

Nel momento in cui due persone decidono di contrarre matrimonio possono optare per il regime patrimoniale che, durante il rapporto coniugale, andranno ad adottare. Quindi possono scegliere che il loro futuro regime sia di comunione o separazione dei beni. Il legislatore, nella formulazione dell'art. 167 CC, ha inoltre permesso la costituzione del Fondo Patrimoniale.

La costituzione del fondo patrimoniale viene effettuata per fronteggiare i bisogni della famiglia ed è atto a titolo gratuito, poiché il conferimento di beni, nello stesso fondo patrimoniale, non è oggetto di alcuna contropartita. Il Fondo Patrimoniale è, inoltre, il regime di cogestione, tra gli stessi coniugi, del bene o dei beni in esso confluiti.

In effetti il fondo patrimoniale realizza un ulteriore e diverso regime patrimoniale tra marito e moglie, a prescindere dalla scelta precedentemente fatta, relativa al regime di comunione ovvero separazione dei beni. La costituzione del fondo patrimoniale è, dunque, una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello in precedenza adottato, è un atto costitutivo di beni in un patrimonio, con vincolo specifico di destinazione a carattere reale. Viene infatti vincolato l'utilizzo dei beni e dei loro frutti al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni della famiglia.

Consiste in un vincolo posto nell'interesse della famiglia, che si estende a beni ben determinati, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, e realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti. Come detto nel Fondo Patrimoniale possono confluire beni immobili, mobili, mobili registrati, titoli di credito ma l'attribuzione può avere ad oggetto anche un diritto di godimento strettamente funzionale allo stesso fondo patrimoniale.

La costituzione del Fondo Patrimoniale, come accennato, comporta una effettiva limitazione per ciascuno o un ambedue i coniugi, a disporre dei beni in esso inseriti attraverso atti a titolo oneroso o gratuito (vendita o donazione) in favore di un terzo, e contestualmente i coniugi non possono disporre dei beni per testamento.

La proprietà del Fondo Patrimoniale, quindi dei beni in esso conferiti, spetta ad entrambi i coniugi, salvo patto contrario. I coniugi hanno l'amministrazione disgiunta, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione possono essere fatti esclusivamente in maniera unita, con il consenso di entrambi. Può essere, comunque, autorizzato il compimento di atti di straordinaria amministrazione nel caso in cui uno dei coniugi rifiuti il proprio consenso, senza giustificato motivo, nel caso di lontananza o impedimento dell'altro coniuge. I frutti vanno sempre utilizzati nell'interesse della famiglia.

In presenza di figli minori tutti gli atti di straordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Tribunale, che decide in Camera di Consiglio alla presenza del Pubblico Ministero.

I beni che formano il Fondo Patrimoniale sono destinati esclusivamente a soddisfare le esigenze della famiglia, in particolare esso deve essere utilizzato per adempiere ai diritti ed obblighi che

reciprocamente gravano sui coniugi, infatti la destinazione dei beni è volta a soddisfare il diritto-dovere di mantenimento, assistenza e contribuzione.

La costituzione del Fondo Patrimoniale deve essere fatta per atto pubblico e l'art. 167 Comma 3 CC condiziona l'opponibilità ai terzi solo a seguito dell'annotazione, del relativo contratto, a margine dell'atto di matrimonio. L'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in seguito, può anche essere oggetto di trascrizione, qualora nel Fondo Patrimoniale vengano conferiti beni immobili o mobili registrati, ma la trascrizione resta degradata a mera pubblicità notizia. Quindi, in mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, il Fondo Patrimoniale non è opponibile a terzi.

I beni inseriti nel fondo patrimoniale, ritualmente annotato, non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia, quindi contratti con finalità diverse dal mantenimento, assistenza e contribuzione. Tale principio, però, va interpretato in maniera estensiva ed in particolare deve sottolinearsi che tra i bisogni, per i quali deve attingersi al Fondo Patrimoniale, vi sono ricomprese tutte le esigenze volte al pieno mantenimento della famiglia ma, soprattutto, che permettano di soddisfare lo sviluppo armonico e che consentano il potenziamento della capacità lavorativa del nucleo familiare. Restano escluse, categoricamente, le esigenze voluttuarie e tutte quelle caratterizzate da finalità meramente speculative.

Il creditore, che è tale dopo la costituzione del fondo, deve avere piena consapevolezza, al momento in cui viene perfezionata l'obbligazione, che essa è estranea alle esigenze familiari. Tale circostanza deve costituire oggetto di prova, da parte di colui che si oppone all'espropriazione forzata. Ciò significa che un creditore ben potrebbe tentare di aggredire beni costituenti il Fondo Patrimoniale, ma, i debitori, nel caso i coniugi, debbono provare che l'obbligazione, da cui deriva l'attività esecutiva, aveva finalità diverse dal soddisfacimento delle esigenze familiari. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell'obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. I beni conferiti nel Fondo Patrimoniale, però, non sfuggono totalmente alle azioni dei creditori, come abbiamo detto, la costituzione del Fondo Patrimoniale è fatta per fronteggiare i bisogni della famiglia, il fondo non è obbligatorio e dunque non integra l'adempimento ad un dovere giuridico. E', quindi, un atto a titolo gratuito e pertanto, in quanto tale, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, proprio perché atto a titolo gratuito. Il Fondo Patrimoniale, inoltre, può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria se ricorrono i presupposti della stessa azione, con esclusivo riferimento al presupposto dell'art. 2901 numero 1 CC.

Proprio con la Sentenza 966 del 17 Gennaio 2007 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'esperibilità ad azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace la costituzione del Fondo Patrimoniale. In effetti, con questa sentenza, si sono considerati in maniera univoca sia gli elementi necessari per l'esperibilità dell'azione che i termini di costituzione del Fondo Patrimoniale, poiché, in primo luogo, viene ad essere considerato il momento in cui è sorta l'obbligazione nonchè la data di costituzione del fondo. Il principio di tutela del creditore, che ha legittime aspettative in ordine al recupero del proprio credito, è un diritto che va, di volta in volta commisurato, con la tutela degli interessi e bisogni della famiglia, sostenuti attraverso il Fondo Patrimoniale. Innegabilmente la costituzione del Fondo Patrimoniale, successiva al sorgere di un'obbligazione, è atto di disposizione del debitore (i coniugi) volto a rendere impossibile, o notevolmente ridotta, la soddisfazione del proprio creditore, determinando, quindi, la perdita della garanzia patrimoniale. A ciò si aggiunga che per l'esperibilità della stessa azione, è sufficiente che il debitore abbia agito per determinare o aggravare il pericolo dell'incapienza.

Il vincolo del Fondo Patrimoniale si estingue con l'estinzione del vincolo patrimoniale. Se vi sono figli minori il Fondo Patrimoniale permane sino a quando il figlio più piccolo non abbia compiuto la maggior età.

L'utilizzazione del Fondo Patrimoniale è stata, più volte distorta, travisando le aspettative del legislatore, poiché, in molti casi, veniva ad essere istituito semplicemente per tentare di sottrarre i beni alla garanzia del creditore ovvero al fine di evitare effetti devastanti di un'esecuzione. I correttivi adottati, in sede interpretativa, però, hanno permesso di dare ad esso la giusta applicazione. A ben vedere, infatti, il creditore non può eseguire coattivamente sui beni oggetto del Fondo Patrimoniale, salve le eccezioni che permettono l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria e dell'azione revocatoria fallimentare.

In tal modo i beni confluiti nel Fondo Patrimoniale, costituito dai coniugi esclusivamente al fine di adempiere ai propri obblighi, resta un buon modo per garantire il sostentamento familiare ed il perseguimento degli obiettivi di crescita morale e culturale della famiglia stessa. Con la costituzione del Fondo Patrimoniale, infatti, i debiti contratti dai coniugi, per finalità speculative-imprenditoriali, non possono intaccare le risorse necessarie alla famiglia